# Più semplice indicare perdite ed eccedenze virtuali

**Le Faq delle Entrate**
In caso di opzione per il monitoraggio

Per la compilazione del quadro FC in relazione alle Cfc, un'importante precisazione è contenuta nelle Faq dell'agenzia delle Entrate del 13 marzo 2023. Il quadro FC è stato integrato per migliorare la gestione dell'opzione per il "monitoraggio", in modo da consentire un'indicazione più semplice e precisa delle perdite e delle altre eccedenze "virtuali" della Cfc (cioè le perdite e le eccedenze della Cfc calcolate nei periodi in cui non è attivata la tassazione per trasparenza, si veda la circolare 18/E del 27 dicembre 2021, paragrafi 7.1 e 7.3).

In caso di opzione per il monitoraggio, è previsto che per ogni controllata estera siano compilati due distinti moduli del quadro FC. Il primo modulo va compilato per determinare i redditi, le perdite e le altre eccedenze (ad esempio, gli interessi passivi) della Cfc secondo le regole Ires, in base a quanto previsto dal comma 7 dell'articolo 167 del Tuir.

Le perdite e le eccedenze determinate in questo modulo del quadro FC potranno essere utilizzate in caso di eventuale tassazione per trasparenza nei periodi di imposta successivi, qualora si dovessero verificare le condizioni per l'applicazione della Cfc di cui al comma 4 dell'articolo 167 del Tuir.

Il secondo modulo è destinato ad ospitare i dati relativi ai redditi, alle perdite e alle altre eccedenze della medesima Cfc calcolati secondo i criteri semplificati indicati con il Provvedimento del 2021 in materia di Etr test. Le perdite e le eccedenze così determinate potranno essere utilizzate negli esercizi successivi ai fini dell'Etr test per stabilire se sia integrata la condizione stabilita dal comma 4, lettera a), dell'articolo 167 del Tuir.

Per completezza, si ricorda che per il periodo di imposta 2021 e per i precedenti, in caso di attivazione del monitoraggio era prevista la compilazione di un solo modulo del quadro FC per ogni controllata estera; nella sezione relativa alle perdite virtuali era dunque consentito inserire le perdite calcolate secondo le modalità semplificate ovvero quelle calcolate in base alle regole Ires.

© RIPRODUZIONE RISERVATA